ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com - pec ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 517 **Campobasso, 3.11.2020.**
Circolare n. 29/2020.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

AGGIORNAMENTI COVID-19 MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (DECRETO AGOSTO)

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020 N. 104, recante la **"** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, recente misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*** **".**
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 14 ottobre 2020 utili per gli iscritti riguardano i seguenti argomenti.

- **DISPOSIZIONI IN MATRIA DI PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE**

- **LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTRATTI SCOLATICI.**

- **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA ATTIVA IN QUARANTENA**

- **DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19**

- **MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

- **MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEI DISTRETTI SANITARI**

Copia del documento trasmesso dalla Federazione si allega alla presente circolare N. 1.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE FAQ RELATIVE ALLE NOVITA' INTRODOTTE DAL DL 104/2020 IN TEMEA DI RISCOSSIONE

Si rende noto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha inserito sul proprio sito le rispose alle domande più frequenti in relazione alle novità introdotte dal decreto " Agosto" (DL. 104/2020).
L'iscritto può consultare le suddette faq.
Copia del documento trasmesso dalla Federazione con la selezione del link si allega alla presente circolare N. 2.

AGGIORNAMENTI COVID 19 – DPCM 24 OTTOBRE 2020

Si informano tutti gli iscritti che dal 26 ottobre 2020 è entrato in vigore il DPCM 25 ottobre 2020 Le nuove misure previste nel DPCM del 25 ottobre 2020 prevedono restrizioni e misure di contenimento del contagio Covid19.
Tra le misure adottate si indicano le principale interesse applicabili sull'intero territorio nazionale.
Esse sono:
UTILIZZO DI MASCHERINE
DISTANZIAMENTO TRA PERSONE
CHIUSURA STRADE E PIAZZE
SPOSTAMENTI
INGRESSICONTINGENTATI NEI LOCALI PUBBLICI
CONGRESSI RIUNIONI NELLE P.A.
ATTIVITA' DIDATTICA E FORMAZIONE
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Inoltre sono state previste misure relativi agli esercizi commerciali e igienico sanitarie a cui ciascun cittadino deve attenersi per contrastare la pandemia COVID-19.

Copia del documento trasmesso dalla Federazione si allega alla presente circolare N. 3

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Roma, 16.10.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000008891/AG
Oggetto: Coronavirus: Legge 126/2020 conversione in legge D.L. 104/2020- Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Decreto Agosto).
Circolare n. 12565
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Definitivamente convertito in legge il "Decreto Agosto"

Riferimenti: Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*". (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre u.s., è stata pubblicata la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante la "C*onversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economi*a" (c.d. "Decreto Agosto" cfr. circolare federale 12454 del 25.8.2020).

Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 14 ottobre 2020.

Art. 8 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
Confermata la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
In sede di conversione è stata inserita un'ulteriore disposizione (comma 1-bis) che, con una modifica all'art. 31 del D.Lgs. 81/2015, interviene in materia di somministrazione di lavoro prevedendo che, qualora il contratto tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Tale previsione ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.

Art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di lavoro agile e congedo straordinario.

Il comma 1 consente al genitore lavoratore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici. Il comma 3 prevede che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, uno dei genitori, alternativamente all'altro, possa astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici.

Il comma 4 riconosce, per i periodi di congedo fruiti, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 5 esclude che, per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle suddette misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore possa chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Il beneficio previsto dalla disposizione può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

Il comma 10 dispone che le P.A. provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26. Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena

Con una modifica all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto che fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Art. 29 - ter Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano

piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

Art. 30 - bis Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale
Fino al 31 dicembre 2022, al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei LEA e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Art. 31 - quater Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari
Con una modifica dell'articolo 3 -quater , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stato disposto che il Programma delle attività territoriali preveda la localizzazione dei servizi garantiti dal distretto (articolo 3–quinquies) sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All.1

Roma, 26.10.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000009245/AG

Oggetto: COVID-19: DPCM 24 ottobre 2020.
Circolare n. 12580

Sito si
4.1
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
pubblicato in Gazzetta il DPCM 24 ottobre 2020
con le nuove misure restrittive in vigore fino al 24 novembre p.v..

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*». (G.U. Serie Generale , n. 265 del 25 ottobre 2020)

Si informa che da oggi, 26 ottobre 2020, è in vigore il DPCM 24 ottobre 2020 con le nuove misure restrittive adottate dal Governo per ridurre le occasioni di contagio. Le disposizioni contenute nel provvedimento sostituiscono quelle del DPCM 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020 (cfr circolare federale n. 12569 del 20.10.2020), e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Di seguito, si illustrano le misure di principale interesse applicabili sull'intero territorio nazionale.

Utilizzo mascherine

E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo

continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande
Tali obblighi sono esclusi per:
a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Distanziamento tra persone
E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Chiusura strade e piazze
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Spostamenti
E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Ingressi contingentati nei locali pubblici
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

Congressi
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Riunioni nelle P.A.
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Attività didattica e formazione
L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementari e medie-e per i servizi educativi per l'infanzia continuerà a svolgersi in presenza. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del DPCM 13 ottobre, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,di cui all'allegato 22 del DPCM 13 ottobre.

Commercio al dettaglio
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020). E' raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 di seguito riportato:

Allegato 11
Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Si segnala che la Federazione sta predisponendo delle Linee guida contenenti indicazioni operative sulle misure da adottare all'interno delle farmacie e delle parafarmacie.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita';
c) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 di seguito riportato:

Allegato 19
Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11.e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Attività professionali

In ordine alle attività professionali è raccomandato che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Ingressi differenziati e lavoro agile nella P.A.

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformit° alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
Nelle pubbliche amministrazioni, e' incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da un o piu' decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.
Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.

Altre norme

Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. E’ inoltre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Il decreto contiene inoltre disposizioni in materia di ingresso in Italia, spostamenti da e per l'estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, trasporto pubblico di linea, funzioni religiose, sport, accesso ai parchi, spettacoli, musei, ristorazione e servizi alla persona.

Tra gli allegati al DPCM del 24 ottobre 2020 di maggior interesse per il settore e/o per gli Ordini professionali, si segnalano:

- Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
- Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1

Roma, 15.10.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000008808/AG
Oggetto: Pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione le "faq" relative alle novità introdotte dal DL 104/2020 (decreto "Agosto") in tema di riscossione
Circolare n. 12559

Sito Sì
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione le "faq" relative alle novità introdotte dal DL 104/2020 (decreto "Agosto") in tema di riscossione.

Si informa che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti ("faq"), con riferimento alle novità introdotte dal decreto "Agosto" (D.L. 104/2020) in tema di riscossione, rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti "Cura Italia" e "Rilancio".

Al riguardo, si rammenta che il suddetto decreto "Agosto" ha esteso fino al prossimo 15 ottobre 2020 la sospensione delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il cui precedente termine era stato fissato al 31 maggio u.s. e successivamente slittato al 31 agosto u.s..

Al riguardo, per ogni utile approfondimento, è possibile consultare le suddette "faq" al seguente link:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-decreto-rilancio/

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it